

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO

Parte I°

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del servizio

1. Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di lavanolo dei seguenti enti:
 - a) L'Istituzione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede legale a Sassuolo (MO) in Via Adda n. 50/O, sede operativa in Formigine Via Mazzini n. 81, Codice Fiscale 93034060363, Partita IVA 03422870364;
 - b) L'Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, con sede legale in Carpi (MO), via Trento e Trieste n. 22, Codice Fiscale 03169870361, Partita IVA 03169870361;
 - c) l'Azienda dei Servizi alla Persona Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, con sede legale in Vignola (MO), via Libertà n.823 , Codice Fiscale e Partita IVA 03099960365;
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito Codice) in materia di sostenibilità energetica e ambientale, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (CAM) relativi alle forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).
3. Il servizio oggetto del presente capitolato si compone delle seguenti prestazioni:

3.1) fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili, nuovi di fabbrica, costituiti dalla biancheria piana di corredo letti (lenzuola, federe, traverse, teli, copriletto, ecc....) e dei bagni (asciugamani);

3.2) fornitura a noleggio delle divise ed abiti da lavoro, nuovi di fabbrica, per il personale (ad esempio : camici, pantaloni, polo, giacche felpate in cotone, giacche a vento e calzature);

3.3) ricondizionamento sanitizzante (ritiro, lavaggio, disinfezione preventiva o contestuale al lavaggio ove occorra, asciugatura, stiro, manutenzione, piegatura, confezionamento, e riconsegna) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana e dal vestiario di cui ai punti precedenti;

3.4) accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria riutilizzabile classificata a "rischio infettivo" per esplicita indicazione della Committenza;

3.5) fornitura a noleggio, con ricondizionamento sanitizzante, dei materassi e guanciali in poliuretano espanso;

3.6) fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria piana/confezionata sporca, compresi i sacchi idrosolubili di colore rosso per la raccolta di biancheria le cui caratteristiche di rischio infettivo ne controindichino la manipolazione successiva alla raccolta;

3.7) lavaggio e asciugatura, stiro e piegatura della biancheria intima e dei capi di vestiario degli ospiti del Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) "Il Melograno dell' ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini comprensivo di etichettatura indumenti . In corso di contratto, il servizio potrà essere esteso alle stesse condizioni di aggiudicazione ad altri Enti della Committenza;

3.8) lavaggio e asciugatura, stiro e piegatura di biancheria piana, tende in tessuto, materassi, cuscini, guanciali ed altri effetti lettereschi di proprietà della Committenza;

3.9) espletamento dei servizi di trasporto, ritiro dello sporco e riconsegna del pulito a norma di legge (come in parte riportato successivamente), di tutti i dispositivi di cui ai punti precedenti;

3.10) allestimento, organizzazione e gestione del servizio guardaroba interno alla Casa residenza Ten. Marchi dell'ASP " Terre d'Argine "di Carpi, assicurando al servizio un operatore per minimo 38 ore settimanali per l'intero anno .Il servizio potrà essere esteso alle stesse condizioni di aggiudicazione ad altri Enti della Committenza;

La fornitura e le prestazioni indicate ai punti da 3.1 a 3.10 sono utili al funzionamento delle

seguenti strutture residenziali e semiresidenziali per anziani:

Istituzione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico di Formigine

- Casa residenza per anziani "Opera Pia Castiglioni" sita a Formigine (MO) in via Mazzini, 81- ospiti n. 62
- Centro Diurno per anziani Opera Pia Castiglioni sito a Formigine (MO) in via Mazzini, 81 – n. 20 ospiti

ASP "Terre d'Argine" di Carpi

- Casa residenza per anziani "Ten. Marchi", sita in Carpi (MO) in Via C. Catellani, 9/A - ospiti n. 64;
- Centro Diurno per anziani "Borgofortino", sito in Carpi (MO) in Viale Carducci, 32 - ospiti n. 20;
- Centro Diurno per anziani "Centro Diurno de Amicis" sito in Carpi (MO) in viale De Amicis n. 59 - n. ospiti 20
- Centro Diurno per anziani "R. Rossi" sito in Novi di Modena (MO) in viale De Amicis n. 17;- n. ospiti 15
- Centro di Ospitalità Ex Carretti sito in Carpi (MO) in Via Ugo da Carpi, 29 - ospiti n. 7

ASP "Terre di Castelli - Giorgio Gasparini" di Vignola

- Casa Residenza Anziani di Vignola sita in via Libertà n. 871, Vignola, – ospiti n. 66;
- Centro Diurno per Anziani di Vignola sita in via Libertà n. 871, Vignola, – ospiti n. 25;
- Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) "Il Melograno" sito in Via Augusto Righi, n. 1200, Montese (MO) – ospiti n. 18;

Art. 2

Durata contrattuale

1. Il contratto avrà una durata di **3 (tre) anni** con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. Il rinnovo del contratto è subordinato all'accettazione da parte dell'appaltatore dell'applicazione dei criteri ambientali minimi applicabili al contratto che dovessero essere entrati in vigore.
3. Il contratto potrà essere prorogato per un massimo di 180 giorni, al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del Codice.

Art. 3

Importo stimato dell'appalto

1. L'importo stimato dell'appalto, posto a base di gara, è pari ad **€ 484.206,45** IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a **€ 0,00** suddiviso come segue:

n.	Ente	Descrizione Servizi	CPV	Importo (euro)
1	Istituzione	Servizio di lavanolo	98310000-9	91.208,91
2	ASP Terre d'Argine			112.594,32
3	ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini			157.403,22
4	ASP Terre d'Argine	Servizio di guardaroba	55130000-0	123.000,00
	Totale			484.206,45

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo comprende i costi della manodopera stimati in **€ 364.860,89**.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non si ravvisano rischi da interferenze.

Si precisa che:

- I contratti saranno stipulati a misura, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee) e 59, comma 5 bis, del Codice;
- Ciascun Committente stipulerà il contratto per la quota di propria competenza;
- Il valore stimato dei Contratti è di **€ 484.206,45**, IVA esclusa, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il corrispettivo sarà determinato sulla base delle risultanze di gara e delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli contratti, richieste che avverranno sulla base dell'effettivo fabbisogno del Committente. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente.
- Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto sopra indicato è stato stimato sulla base delle previsioni dei singoli Committenti. Ne consegue che il valore effettivo del contratto sarà determinato ex post in ragione delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.404.198,71 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

- a) **€ 484.206,45** per la durata contrattuale
- b) **€ 96.841,29** per l'eventuale aumento del 20%;
- c) **€ 581.047,74** per il rinnovo (ivi incluse le somme per l'eventuale aumento del 20
- d) **€ 242.103,23** per la proroga

Parte II°

SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO

Art. 4

Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio deve essere svolto a regola d'arte e mirato al raggiungimento del massimo beneficio sia per gli ospiti utenti, sia per il personale interno.

Dovrà essere garantita, pertanto, la qualità del servizio nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità del servizio, in modo da garantire la fornitura degli articoli, oggetto dell'appalto, alle diverse strutture residenziali e semiresidenziali, nelle quantità fissate ed in condizioni da non dare adito alla benché minima lamentela da parte

dell'utenza.

2. In funzione della tipologia del dispositivo trattato e del suo grado di sporco, l'Appaltatore deve adottare il ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiro, piegatura, manutenzione, confezionamento) più idoneo per riconferire al dispositivo stesso i requisiti prestazionali previsti dall'uso a cui sarà destinato.

Art. 5

Qualità dei tessuti e caratteristiche merceologiche

1. I tessuti utilizzati dovranno essere uniformi ed esenti da qualsiasi difetto di lavorazione (es. cuciture intermedie, rammendi ed altre imperfezioni) e devono essere resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo e a caldo.
2. Le caratteristiche merceologiche (intese come tipologia, misure/colori, tessuto, caratteristiche tecniche, foggia) dei singoli articoli di biancheria piana e confezionata noleggiati, e sulle quali la Committenza non accetta variazioni peggiorative, sono descritte nell' **Allegato C**.
3. Eventuali ulteriori modifiche, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno essere apportate solo se concordate fra le parti per iscritto.
4. In ogni caso i materiali dovranno rispettare i criteri ambientali minimi relativi:
 - a) alle forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

Art. 6

Lavanolo delle divise del personale

1) Le divise occorrenti al personale dipendente delle strutture e da fornire a noleggio, deve essere consegnata nuova di fabbrica, sempre pulita ed in buono stato d'uso ed è distinta in:

a) **PERSONALIZZATA**: al singolo operatore è assegnato, in base alla dotazione individuale prefissata, un numero di capi personalizzati in base alla taglia.

La personalizzazione viene completata con l'applicazione di etichetta termoadesiva o modalità analoga riportante gli estremi dell'Ente, nome del dipendente o numero di matricola, qualifica ed eventuale numero progressivo del capo di ogni singolo utilizzatore (es. "n. 3 di 6 forniti in dotazione"). In ogni caso l'etichettatura non dovrà scolorirsi o staccarsi.

a.1 Per tutela della privacy dell'operatore, le modalità di personalizzazione dovranno essere previamente concordate nei dettagli con le Direzioni della Committenza.

Le dotazioni minime per ogni operatore sono indicate nell' **Allegato B**):

Le divise devono essere fornite dall'Appaltatore nelle taglie e tonalità di colore concordate con le Direzioni della Committenza e consegnate entro 4 giorni dalla richiesta.

Il quantitativo complessivo delle divise potrà ovviamente variare nel corso dell'appalto a seconda del numero effettivo del personale in servizio, numero condizionato da interruzione di rapporti di lavoro o ampliamenti nell'organico.

L'Appaltatore deve possedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.

All'inizio dell'appalto, la rilevazione taglie compete all'Appaltatore mentre per i neo assunti tale adempimento verrà fatto da personale della struttura che comunicherà successivamente i dati all'Appaltatore.

Per gli operatori che non troveranno perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale. Eventuali adattamenti (lunghezza maniche, orlo etc.) devono essere effettuati a cura dell'Appaltatore senza onere alcuno per la Committenza.

In caso di variazione di taglia l'Appaltatore dovrà provvedere, senza aggravio di spesa per la Committenza, alla sostituzione del vestiario in dotazione con taglia adeguata.

L'Appaltatore deve garantire, per ciascuna tipologia di capo, i **6 cambi settimanali** utili all'espletamento, per ogni figura professionale, della propria attività e per fronteggiare qualsiasi emergenza.

b) I capi personalizzati ricevuti in dotazione dovranno essere tempestivamente restituiti

all'Appaltatore in ciascuna delle seguenti circostanze:

- termine del contratto
- la persona interessata cambi funzione o qualifica e sia per questo autorizzata ad essere corredata di una nuova divisa diversa da quella precedente;
- la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con la Committenza (dimissioni, licenziamento, pensionamento...).

c) Il servizio dovrà comunque essere organizzato ed indirizzato al rispetto delle seguenti disposizioni di carattere generale:

- divieto assoluto di esecuzione di rammendi o rattoppi in presenza di strappi, tagli o altro tipo di danno materiale visibile;
- divieto assoluto di apportare modifiche, se non concordate con la Direzione dell'Ente;
- i capi di vestiario colorati, dovranno essere sostituiti nel momento in cui i colori abbiano perso la loro intensità originale e si presentino sbiaditi, indipendentemente dallo stato d'uso dei capi medesimi;
- le divise dovranno mantenere, per tutta la durata dell'appalto e salvo variazioni autorizzate dalla Committenza, le caratteristiche di produzione e di foggia evidenziate in sede di gara.

d) I capi dovranno essere identificati mediante apposizione di apposito codice a barre, o altro sistema identificativo, atto ad evidenziare la tracciabilità dell'intero processo di lavaggio e di utilizzo; tale aspetto organizzativo del servizio dovrà essere illustrato nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rassegnare reports mensili utili ad evidenziare il numero dei lavaggi e lo stato d'uso del vestiario.

b) NON PERSONALIZZATA ED IN DOTAZIONE AL SERVIZIO:

Oltre alle divise personalizzate, l'Appaltatore deve fornire capi di biancheria confezionata non personalizzata conformemente alle indicazioni generali riportate nell' **Allegato B**.

Tutte le divise rappresentano un diritto per il dipendente e rivestono un importante ruolo per il mantenimento di idonee condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro oltre a veicolare l'immagine che la struttura offre all'utenza. E' quindi indispensabile che la divisa, oltre a essere adeguata alla funzione che ogni dipendente riveste, sia sempre pulita e in buono stato.

2) Le quantità e la tipologia della biancheria in servizio di lavanolo e solo lavaggio di beni in proprietà per ciascun Ente sono indicati nell' **Allegato A**.

Art. 7

Lavanolo della biancheria piana

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana, nuova di fabbrica, occorrente alle diverse strutture residenziali e semiresidenziali indicate all'art. 1 per coprire i fabbisogni evidenziati (anche in base ai consumi storici) nell' **Allegato A**.

Per quanto attiene lenzuola, federe, traverse e copripetto è data facoltà ad ogni Ente della Committenza optare per il lavanolo di capi "tradizionali" o capi "non stiro", per i quali valgono le condizioni dette successivamente per quanto compatibili.

2. All'avvio dell'appalto ciascuna struttura dovrà essere rifornita della dotazione completa di biancheria piana costituita dalla dotazione iniziale letto o servizio + **una scorta** minima utile a garantire, in base alle presenze degli ospiti nelle diverse strutture, la copertura delle necessità per ulteriori **due giorni**.

3. nella relazione tecnica l'impresa concorrente, avute presenti le presenze giornaliere per ogni struttura residenziale e gli spazi presenti nei rispettivi guardaroba rilevati durante il preventivo sopralluogo alla gara, dovrà stimare la dotazione ottimale (dotazione iniziale + scorta), nell'intesa comunque che, per ragioni di maggior efficienza del servizio, detta dotazione dovrà essere incrementata o rivista in diminuzione a semplice richiesta delle singole Direzioni della Committenza.

4. A **giorni alterni**, esclusi i festivi, dovranno avvenire le operazioni di rifornimento degli articoli puliti in modo da garantire la costante disponibilità nelle strutture della predetta "scorta". Nelle giornate prefestive (es. sabato), l'Appaltatore dovrà garantire rifornimento di biancheria e vestiario in misura tale da coprire le necessità anche per il successivo o successivi giorni festivi.

5. Tutti gli articoli di biancheria piana forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati (nell'ultimo caso fatta eccezione per la tipologia NON STIRO).

6. La riparazione da parte dell'Appaltatore degli articoli di biancheria piana deteriorata è ammessa salvo che essa contrasti, a giudizio insindacabile delle Direzioni della Committenza, con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico della stessa. Gli articoli di biancheria piana che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

7. L'Appaltatore deve garantire un sistema di controllo costante delle scorte al fine di evitare qualsiasi inconveniente legato alla carenza di biancheria pulita.

Tale sistema di controllo andrà illustrato nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

8. I copriletto ed i panni in lavanolo dovranno essere ignifughi.

Art. 8

Ricondizionamento e movimentazione di materassi e guanciali

1. L'Appaltatore deve provvedere, quale prestazione accessoria avente carattere non continuativo ed esigibile su richiesta, al ritiro ed al ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura sia delle fodere che delle imbottiture) dei materassi e guanciali di proprietà della Committenza secondo necessità.

2. Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e guanciali dovrà essere separata dall'imbottitura. Le fodere subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria piana attraverso il lavaggio in acqua.

I materassi e i guanciali dovranno garantire il comfort del paziente dopo il trattamento.

Alla fine del trattamento i materassi e i guanciali dovranno essere imbustati singolarmente in sacchi protettivi in polietilene forniti dall'Appaltatore che fornirà contestualmente anche la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento.

La materasseria dovrà mantenere, qualora possedute, le caratteristiche di prodotto ignifugo.

3. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne nonché la sostituzione, a proprie spese, dei materassi e guanciali di proprietà della Committenza che risultassero danneggiati a seguito di trattamenti eseguiti in modo scorretto.

4. Per i guanciali e materassi in lavanolo, l'Appaltatore dovrà fornire la certificazione del produttore attestante l'ignifugacità degli stessi.

Art. 9

Lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura della biancheria piana e confezionata

1. Il lavaggio della biancheria piana e confezionata e le operazioni connesse devono essere eseguite a regola d'arte, affinché i capi consegnati risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

2. Il processo di lavaggio deve:

- mantenere igienicamente pulita la biancheria eliminando qualsiasi tipo di sporco e macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi...);
- garantire un idoneo trattamento di disinfezione;
- mantenere il più possibile integro l'aspetto estetico dei colori e la consistenza delle fibre dei capi di biancheria soggetti ad usura durante il lavaggio e lo stiro;
- garantire un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti;
- garantire l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli...);
- garantire idonei requisiti di morbidezza.

3. La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere eliminata e sostituita.

4. L'Appaltatore è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria piana, il vestiario di cucina, la biancheria infetta. A tale scopo deve provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo, il colore, l'uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, asciugatura, finissaggio, stiro e piegatura più idoneo ad ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi.

Dovranno inoltre essere seguite dall'Appaltatore regole essenziali quali il corretto utilizzo ed il

regolare ciclo di lavorazione delle macchine stesse e l'appropriato utilizzo dei detersivi con particolare riferimento alla qualità, quantità e consumi.

5. Il ciclo di lavaggio deve essere costituito dalle seguenti fasi realizzate in successione o parzialmente combinate: ammollo, prelavaggio, lavaggio, candeggio/disinfezione, risciacquo, neutralizzazione e centrifugazione/pressatura.

6. La Committenza si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire e attivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche provocando danni agli utenti, dei quali l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere.

7. La biancheria piana e confezionata che, a giudizio esclusivo dei responsabili delle strutture, non risultasse perfettamente pulita (per macchie, aloni, cattivo odore...), asciugata, stirata o infeltrita deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Appaltatore. In tale ipotesi la biancheria ritenuta imperfetta sarà riconsegnata separatamente da quella sporca.

8. L'Appaltatore deve garantire, anche per i capi in cotone, il mantenimento delle misure originarie.

9. L'asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%-Kg, soglia oltre la quale si determina la predisposizione ad una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante la fase dello stoccaggio.

10. Lo stiro e la piegatura dovranno essere accurate, effettuate a regola d'arte e tali da far sì che la biancheria piana non presenti pieghe improprie. I capi confezionati dovranno essere stirati in tutte le loro parti, senza pieghe, arricci o accorciamenti, così come i piccoli capi dovranno essere perfetti e non presentare grinze sui bordi.

Art. 10 Detersivi

1. I detersivi ed altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi tessili la necessaria morbidezza e confort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

2. I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti.

3. L'Appaltatore, deve produrre qualora richiesto dalla Committenza l'elenco dei prodotti utilizzati nei processi di lavorazione fornendo la relativa scheda tecnica di sicurezza per ogni singolo prodotto, completa e conforme alle indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.

4. La Committenza avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti dell'Appaltatore i campioni di detersivi, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei prodotti usati e l'effettiva rispondenza alle schede tecniche fornite dalla ditta.

5. L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le schede di sicurezza dei nuovi prodotti.

Art.11 Disinfezione

1. Tutta la biancheria (piana e confezionata) utilizzata nell'ambito dell'appalto, infetta o potenzialmente tale, prima del lavaggio o contestualmente allo stesso, deve essere sottoposta, a cura dell'Appaltatore, ad una accurata disinfezione.

2. Il processo di disinfezione avviene attraverso un trattamento di lavaggio utile a garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno ed all'interno dei prodotti contaminati, in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

La disinfezione avviene od in apposita autoclave a vapore od attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizza il trattamento di lavaggio speciale esso deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale della biancheria non infetta.

3. L'Appaltatore deve effettuare, a proprie spese e con cadenza periodica, controlli batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento del servizio. Dell'esito di

tali controlli, eseguiti da un laboratorio interno all'azienda appaltatrice o di Microbiologia di una struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione alla Committenza.

La Committenza può, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso con addebito all'Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in caso di risultati sfavorevoli.

Per materiali particolari che richiedano trattamenti diversi dal lavaggio ad acqua, questi devono essere precisati e comunque garantire la disinfezione del prodotto.

Il trattamento di disinfezione dovrà avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

4. Tutta la biancheria, il vestiario ed i dispositivi sporchi riutilizzabili ed in uso presso le strutture che, secondo specifica indicazione della Committenza, dovessero risultare a rischio infettivo o nei cui confronti si ritiene di dovere applicare speciali precauzioni igieniche, saranno raccolti separatamente in appositi sacchi idrosolubili, facilmente distinguibili dagli altri (o per il colore o per l'indicazione su di essi riportata), a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi e da utilizzare solo per questo scopo.

5. Per eventuali prestazioni di disinfezione, avente per oggetto i materassi e i guanciali, l'Appaltatore deve fornire appositi sacchi idonei a tale scopo.

Art. 12_

Manutenzione e sostituzione dei capi di biancheria piana e confezionata

1. L'Appaltatore dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria (piana e confezionata) da riconsegnare pulita provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo.

All'occorrenza dovrà provvedere, senza aggravio di spese a carico della Committenza, al piccolo rammendo su tutti gli articoli e i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione, a regola d'arte, di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, con esclusione di quei lavori che comportino l'applicazione o la sostituzione di considerevoli parti tessili.

2. In particolare per piccolo rammendo si intende a titolo esemplificativo l'esecuzione delle operazioni di ripristino di seguito elencate:

- fissare saldamente i bottoni
- applicazione degli automatici a pressione
- cucitura delle fettucce e cerniere
- applicazione delle tasche che si dovessero staccare durante il trattamento;
- rifacimento orli di pantaloni, camici, casacche, grembiuli, compresi gli orli delle maniche;
- rammendo di minimi strappi;
- rifacimento orli e cimose della biancheria piana anche per tutto il perimetro del capo;
- rammendo asole (per ogni capo, se necessario, si intende il rammendo di tutte le asole presenti);
- sostituzione bottoni, cerniere, lacci, coulisse etc...mancanti con fornitura degli stessi, uguali a quelli presenti.

Pertanto, ogni singolo capo di biancheria sia piana che confezionata, prima della riconsegna, dovrà essere accuratamente controllato e riparato dall'Appaltatore affinché non venga riconsegnato con strappi, scuciture, cuciture non idonee, mancanza di bottoni, mancanza di tasche, lacerazioni, rotture di coulisse od altre imperfezioni.

3. La riparazione dei capi usurati da parte dell'Appaltatore è ammessa salvo che essa contrasti con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico degli stessi a giudizio insindacabile delle Direzioni della Committenza.

4. I capi a noleggio rotti, macchiati, eccessivamente usurati o comunque non corrispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, devono essere tempestivamente eliminati e sostituiti con capi aventi medesimi requisiti, così come quelli che abbiano perso i loro requisiti fisico-meccanici (es. capo ristretto o infeltrito).

5. Le metodologie di controllo dei capi difettosi adottate dall'Appaltatore vanno descritte nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

art. 13
Confezionamento

1. Al termine del processo di lavoro e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiro seguirà il confezionamento.

E' richiesto in particolare che i capi, ripartiti per tipologia (lenzuola, teleria, bianco, ecc.) e per destinazione, vengano confezionati in buste termosaldate in polietilene utili a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali contaminazioni, trasparenti e contenenti un quantitativo costante e prefissato di capi.

2. Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare all'esterno un tagliando di controllo che ne identifichi il contenuto (lenzuola, traverse, casacche, pantaloni, coperte ecc.), il quantitativo e consenta gli accertamenti del caso.

3. Le divise dovranno essere consegnate opportunamente stirate e piegate.

Art.14
Punti di ritiro/consegna dei beni da ricondizionare

I punti centrali di ritiro della biancheria sporca e di riconsegna della biancheria pulita cui l'Appaltatore deve fare riferimento sono i guardaroba delle singole strutture indicate all'art. 1.

Il ritiro della biancheria sporca e la consegna della biancheria piana e confezionata pulita, del vestiario degli ospiti e degli altri effetti lettereschi dovrà avvenire, presso ogni struttura, 3 volte alla settimana.

Art. 15
Movimentazione: ritiro, consegna, trasporto

1. Nel concetto di movimentazione rientra l'insieme di tutti i servizi di ritiro/riconsegna/trasporto della biancheria piana e confezionata, bianca o colorata, di qualsiasi tipo essa sia.

La movimentazione esterna consiste nell'effettuazione, con mezzi idonei, dei trasporti necessari tra le strutture e lo stabilimento di ricondizionamento (lavanderia), previa emissione di documento di trasporto riportante in modo analitico le consegne per servizio.

2. Tutte le operazioni di ritiro della biancheria sporca, consegna di quella pulita e trasporto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e con gestione a proprio rischio.

3. In particolare il processo di movimentazione della biancheria piana e confezionata si articola nelle seguenti fasi e comprende i seguenti oneri a carico dell'Appaltatore:

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca da ogni singolo guardaroba ;
- consegna dei carrelli contenenti la biancheria piana e confezionata pulita direttamente ad ogni singolo guardaroba;
- messa a disposizione di tutti i carrelli/contenitori necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita;
- fornitura dei sacchi in PVC monouso per la raccolta della biancheria sporca, di colore diverso e chiusi con apposito laccio;
- trasporti di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia alle sedi delle strutture residenziali di cui all'art. 1

4. La finalità da perseguire sarà quella di garantire che ciascun guardaroba servito sia sempre provvisto delle dotazioni/scorte di capi lavati, asciugati, rammendati, stirati, piegati e confezionati secondo le quantità determinate col progetto di gara, nell'intesa che in corso di contratto e per ragioni di maggior efficienza del servizio, tali quantità potranno essere oggetto di variazioni in aumento o decremento.

5. L'Appaltatore dovrà garantire il ritiro della biancheria sporca e il rifornimento della biancheria pulita 3 volte alla settimana (es.lunedì, mercoledì, venerdì). E' possibile concordare eccezionalmente con la Committenza periodicità diverse a condizione che sia sempre garantita dall'Appaltatore la disponibilità, in ciascuna struttura, delle dotazioni/scorte e cambi richiesti.

6. Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna all'Appaltatore.

7. L'Appaltatore dovrà provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai predetti automezzi, con consegna e ritiro dei capi dai guardaroba interni ad ogni struttura e con

ogni spesa a proprio carico.

8. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne o determinati da consegna di biancheria inidonea o non conforme.

9. L'orario di ritiro e consegna verrà concordato tra Committenza e Appaltatore, prevedendo in linea di massima la seguente articolazione:

- per la consegna la fascia oraria 8,00 – 12,00
- per il ritiro la fascia oraria 10,00 – 12,00

10. La biancheria sporca verrà inserita negli appositi sacchi - di colore differenziato in funzione della biancheria contenuta - a cura del personale socio assistenziale in forza alle singole strutture. I sacchi, accuratamente chiusi sempre a cura del personale della Committenza, verranno fatti confluire presso i guardaroba e caricati sugli appositi carrelli tipo "roll" messi a disposizione dall'Appaltatore.

Il riempimento dei sacchi avverrà da parte del personale di reparto senza la necessità di effettuare alcun conteggio capi.

11. Sarà cura dell'Appaltatore rilevare mediante idonea apparecchiatura (tipo metal detector) la presenza di eventuale materiale metallico e non all'interno dei sacchi di biancheria sporca. La committenza in ogni caso si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero per tali ipotesi derivare alla biancheria o ai macchinari.

12. L'Appaltatore metterà a disposizione di ogni struttura residenziale interessata dall'appalto i seguenti materiali e attrezzature, necessari per la raccolta della biancheria oggetto di particolari trattamenti di disinfezione:

- sacchi idrosolubili;
- sacchi impermeabili in polietilene di colore rosso;
- contenitori ermeticamente chiusi.

Detta biancheria verrà raccolta dal personale dell'Ente nei sacchi idrosolubili, a loro volta inseriti nei sacchi in polietilene rossi e caricati sui contenitori ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a questo scopo, che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo ogni viaggio.

13. L'Appaltatore è tenuto a fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata o provvisti di banda colorata distintiva in funzione del tipo di biancheria che dovranno contenere.

Tali sacchi devono essere in poliestere riutilizzabili, previo ricondizionamento, oppure in polietilene (o materiali simili) monouso, resistenti, a perfetta tenuta per evitare possibili fuoriuscite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo.

14. La fornitura dei sacchi idrosolubili e in polietilene e per la biancheria infetta, distribuiti dall'Appaltatore c/o ciascun guardaroba in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria soggetta al lavaggio indicati nel presente capitolato, è considerata a titolo gratuito e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 16 Carrelli

1. Per la distribuzione della biancheria pulita e per lo stoccaggio e il trasporto della biancheria sporca, l'Appaltatore dovrà utilizzare appositi carrelli da trasporto tipo "roller". Tali carrelli dovranno avere 4 ruote di cui 2 fisse e 2 piroettanti, essere robusti, resistenti, leggeri e maneggevoli, realizzati in acciaio inox o materiali inerti e avere dimensioni di cm.70x80x180H circa e comunque essere compatibili con il decoro e le caratteristiche delle strutture; dovranno inoltre avere almeno 3 pareti e fondo chiuso ed essere provvisti, durante lo stoccaggio ed il trasporto dello sporco, di idoneo sacco di contenimento onde evitare la dispersione di liquidi e materiale biologico.

2. I carrelli utilizzati per il solo pulito, oppure per il solo sporco o in uso esclusivo al guardaroba per lo stoccaggio della scorta dovranno essere sanitizzati almeno mensilmente.

3. Il percorso dei carrelli utilizzati per il trasporto dello sporco deve prevedere obbligatoriamente il passaggio in zona lavaggio e disinfezione presso lo stabilimento/lavanderia dell'Appaltatore prima dell'utilizzo per la consegna del pulito.

4. Per ragioni di maneggevolezza da parte del personale interno, i roller a pieno carico non dovranno superare i 100 Kg.

I roller inoltre dovranno essere dotati di etichetta esterna riportante il peso della loro tara, peso da

aggiornare in costanza di eventuali manutenzioni che apportino variazioni alla tara.

5. La fornitura dei carrelli per la movimentazione della biancheria è compensata con il corrispettivo del Servizio senza ulteriori oneri per i committenti.

Art. 17

Sanitizzazione

1. Sia per i carrelli che per gli automezzi, ogni intervento di sanitizzazione dovrà essere segnalato tramite etichetta apposta sul mezzo indicante la data e l'ora dell'intervento stesso.
2. Per quanto riguarda gli automezzi, l'Appaltatore dovrà indicare il punto in cui sarà apposta la suddetta etichetta, che dovrà essere facilmente individuabile.
3. Gli automezzi e i carrelli per la movimentazione degli articoli puliti privi di etichetta attestante l'avvenuta sanitizzazione non saranno considerati igienicamente idonei all'espletamento del servizio.
4. La procedura di periodica pulizia e disinfezione degli automezzi e dei contenitori (carrelli, ecc) dovrà essere effettuata nelle modalità descritte dall'Appaltatore nella propria offerta, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente capitolato.

Art. 18

Requisiti degli stabilimenti

1. Il servizio deve essere effettuato presso stabilimenti in regola con le vigenti normative di legge e in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità territorialmente competenti, con riferimento all'esercizio degli impianti, all'agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue, alle emissioni inquinanti, alla prevenzione incendi.
2. In caso di necessità possono essere utilizzati più stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente capitolato.
3. Gli impianti di lavaggio della ditta devono essere dotati di sistemi di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in materia nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e dei capi in genere.
4. Gli stabilimenti devono essere forniti di aree e percorsi separati per la biancheria sporca e per la biancheria pulita in maniera tale da evitarne in ogni fase del processo di lavaggio la commistione.
5. L'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca e di quella oggetto di trattamenti particolari di disinfezione ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite strutture fisse e compatte e separata fisicamente dai locali adibiti alla cernita, alla stiro ed imballaggio della biancheria pulita onde evitarne la commistione.
6. La Committenza si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti, controllando le procedure di lavorazione con eventuali prelievi di campioni dei prodotti utilizzati.

Art. 19

Mezzi di trasporto

1. Al trasporto della biancheria sporca e di quella pulita devono essere adibiti mezzi idonei rispondenti alla legislazione in materia.
2. Non è ammesso il contemporaneo trasporto di biancheria sporca-pulita se il mezzo non è appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di carico dell'automezzo ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente dall'esterno dell'automezzo stesso. In particolare non sarà possibile effettuare trasporti di biancheria pulita (nuova o ricondizionata) su contenitori (carrelli etc...) o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato biancheria sporca se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.
3. L'Appaltatore deve garantire l'igienicità del mezzo adibito al trasporto della biancheria pulita, provvedendo, di volta in volta, alla sua radicale pulizia e disinfezione comprovata da documentazione. Gli automezzi e le zone di carico utilizzati per il trasporto del pulito dovranno essere sanitizzati quotidianamente.
4. Gli addetti al trasporto devono in qualsiasi momento permettere agli incaricati il controllo del vano di carico.
5. La Committenza si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all'uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l'esecuzione del servizio.

Art. 20

Perdite o rotture di biancheria, sostituzione per usura, tutela da parte dell'Appaltatore del proprio patrimonio

1. L'Appaltatore, nell'ambito di un'alea pari al 10% della dotazione iniziale e con riferimento ad ogni anno d'appalto, non potrà avanzare alcuna pretesa per l'eventuale perdita di biancheria piana e confezionata, rotture o deterioramento della stessa che dovranno essere comprese nel prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità dell'appaltatore, a seguito di contraddittorio con le Direzioni della Committenza, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a dimostrare che l'ammanco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato dall'uso improprio, imputabile al personale che opera nella Committenza. In tale ipotesi, l'entità del risarcimento del capo verrà definita in relazione allo stato di uso e al valore commerciale del capo.
2. In merito si ribadisce che è fatto divieto al personale della Committenza di utilizzare i capi al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro o di appalto intercorrente con la Committenza; il personale inoltre è tenuto ad operare affinché non sia fatto un uso improprio del capo tale da arrecare danni irreparabili allo stesso.
3. I capi di biancheria piana e confezionata che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore ha la facoltà di porre in atto, in accordo con le Direzioni della Committenza, misure idonee alla salvaguardia del proprio patrimonio di biancheria e attrezzature (es. inventari periodici) non esclusa la etichettatura con scritte personalizzate della biancheria (o altra marcatura con speciali contrassegni) purché apposta in modo non immediatamente visibile od in forma discreta in particolare sulle lenzuola e federe. Ogni concorrente deve illustrare, nella relazione tecnica presentata in sede di gara, il sistema di controllo (anche informatizzato) eventualmente adottato al fine di monitorare i capi di biancheria e quindi evitare qualsiasi inconveniente legato all'ammanco degli stessi.

Art. 21

Riserva di modificazioni del servizio

La Committenza si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio al fine del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri e i costi produttivi delle prestazioni.

Art. 22

Asportazione finale delle dotazioni a noleggio

1. Al termine del contratto di appalto tutta la biancheria piana e confezionata fornita dall'Appaltatore in noleggio ed i contenitori di proprietà dello stesso utilizzati nell'appalto dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore.
2. In ogni caso i tempi e le modalità di ritiro della biancheria piana e confezionata dovrà essere concordato preventivamente con la Committenza al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili disagi o carenze nel servizio.
3. La Committenza si riserva la facoltà di acquistare dall'Appaltatore, alla scadenza del contratto, la biancheria piana e confezionata sino ad allora noleggiata.

Art. 23

Campionatura

1. Con l'offerta le imprese partecipanti alla gara dovranno far pervenire, nei modi e nelle quantità indicate nell'allegato **D**), campionatura minimale (corredata dalle relative schede tecniche) dei capi di biancheria piana e di vestiario.
Per il vestiario da destinare in uso al personale dipendente, in particolare, sarà preferibile la presentazione di più campioni dello stesso articolo.
2. Relativamente alla ditta risultata aggiudicataria, tutti i capi campionati e comunque prescelti resteranno depositati, sino al termine del contratto, presso l'Ente capofila della Committenza al fine di verificarne la loro rispondenza con le forniture che avverranno in corso d'appalto.
3. Tali campioni non potranno essere fatturati ed ogni campione prescelto, dopo l'aggiudicazione, dovrà riportare la timbratura dell'Appaltatore in maniera indelebile.

Art. 24

Lavaggio, asciugatura, stiro del vestiario degli ospiti

1. Il servizio di ricondizionamento e manutenzione della biancheria personale degli ospiti consiste nel prelievo dal guardaroba del Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) "Il Melograno" sito in Via Augusto Righi, n. 1200, Montese (MO), nel lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura, interventi sartoriali, e riconsegna degli indumenti allo stesso guardaroba.

A titolo indicativo la gamma dei capi di vestiario oggetto di lavaggio è la seguente: cardigan, pantofole, panno, calze da uomo e da donna, calzoni, gonne, pigiami, tute da ginnastica, camicie normali e da notte, tutone, camicette, coperte di lana, cuscini per carrozzine, pannetti, fazzoletti da naso, mutande, giacche e vestaglie da camera, impermeabili, mantelline, cinture di protezione, giacche da uomo, gilets di panno o di lana, golf maglie intime e normali, mantelline, vestiti donna di lana e di cotone, sottovesti, accappatoi, altra biancheria intima, ecc.

Art. 25

Identificazione della biancheria personale degli ospiti

1. All'inizio del servizio l'ASP Gasparini fornirà all'Appaltatore un elenco riportante i numeri identificativi dei capi, dal quale si possa rilevare anche la struttura di appartenenza. Detto elenco andrà monitorato nel tempo dall'Appaltatore, struttura per struttura, al fine di evitare l'assegnazione di "numeri doppi". Sarà cura dell'ASP comunicare all'Appaltatore ogni variazione.

2. All'inizio ed in corso d'appalto i capi degli ospiti dovranno essere identificabili con etichetta termosaldata e/o cucita, con codice a barre, riportante nome e cognome dell'ospite e sigla della struttura. Solo i capi di biancheria intima (calze, mutande e maglieria intima) potranno essere identificati con semplice etichetta.

3. La fornitura delle etichette e la loro applicazione (da effettuare entro 5 gg. lavorativi dalla consegna del capo), mediante cucitura o termosaldatura sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 26

Modalità di ricondizionamento del vestiario ospiti

1. Il processo di lavaggio potrà essere effettuato sia ad acqua che a secco, privilegiando il metodo tradizionale del lavaggio in lavatrice, con l'utilizzo di detersivi idonei, abbinati a temperature dell'acqua e cicli di lavaggio adeguati.

Per i capi delicati (lana, seta, misto lana ecc.), l'Appaltatore dovrà far uso di idonei e specifici sistemi di lavaggio, in grado di garantire buoni risultati (eliminazione dello sporco ed aloni).

2. Il trattamento non dovrà essere lesivo e in ogni caso adatto alle caratteristiche dei tessuti, alla loro qualità ed al loro grado di sporco.

3. Il lavaggio deve essere eseguito a regola d'arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati.

4. L'Appaltatore, col processo di lavaggio, deve garantire:

- l'eliminazione di residui chimici tossici, irritanti o comunque tracce dei prodotti utilizzati che possano provocare allergie, irritazioni e altri inconvenienti;
- la sanificazione dei capi;
- l'assenza di alcalinità nei tessuti;
- l'asciugatura dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo (superiore al 4% al Kg), tale da essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori;
- l'eliminazione degli odori;
- la dovuta morbidezza dei capi lavati per favorirne la vestibilità.

5. Prima delle operazioni di lavaggio l'Appaltatore dovrà provvedere, mediante proprio personale ed all'interno dei propri locali di produzione, alla suddivisione e cernita della biancheria, per tipologia ed uso, al fine di garantire ad ogni capo:

- il lavaggio appropriato;
- evitarne il restringimento e l'infeltrimento;
- il deterioramento dei tessuti.

6. La biancheria che ad esclusivo giudizio dell'ASP risulterà non sufficientemente lavata o mal stirata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Appaltatore e

riconsegnata entro 48 ore.

7. Per particolari capi di vestiario di delicata fattura ed intrinseco valore riconosciuto, (es. capi in pelle, cachemire ecc.) il cui trattamento di lavaggio, sia in acqua che con altri sistemi, può pregiudicarne la durata e/o l'integrità, (ovvero, prima dell'esecuzione delle fasi di lavaggio, vengano riscontrate macchie di difficile rimozione per le quali si rende necessario un trattamento tale da pregiudicare l'integrità del capo stesso), l'Appaltatore è esonerato dall'obbligo del lavaggio, dandone immediata comunicazione all'ASP.

8. Gli interventi sartoriali devono garantire che il risultato della riparazione non contrasti con la funzionalità e il decoro estetico dei capi di vestiario degli Ospiti.

Art. 27

Modalità di ritiro e riconsegna del vestiario ospiti

1. Il ritiro degli indumenti sporchi, raccolti in appositi sacchi colorati, e la consegna di quelli puliti dovrà avvenire **presso il guardaroba** dell'ASP con personale e materiale (idonei sacchi per ritiro e consegna) a carico dell'Appaltatore.

2. Il ritiro e la riconsegna dovrà avvenire **almeno tre volte alla settimana**, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, con le stesse modalità di trasporto, di giorni ed orari di ritiro/riconsegna della biancheria piana e confezionata.

Qualora il giorno di consegna coincida con un giorno festivo, l'Appaltatore dovrà effettuare il servizio nel giorno immediatamente precedente o successivo, previo accordo con i Responsabili di ogni singola struttura residenziale.

3. Qualora l'Appaltatore, per cause impreviste, non fosse in grado di rispettare gli orari predeterminati per il ritiro/consegna della biancheria, dovrà darne immediato avviso (anche telefonico) al competente responsabile di struttura.

4. La riconsegna degli indumenti puliti dovrà avvenire entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro, con contemporaneo rilascio di un documento giustificativo riportante la quantità consegnata per ogni servizio, l'indicazione del peso globale dei capi puliti in consegna.

5. La biancheria personale pulita degli ospiti, dovrà essere consegnata con involucro trasparente mentre alcuni capi di vestiario come cappotti, giacche, vestiti ecc. dovranno essere consegnati su appositi appendiabiti.

6. I capi di vestiario strappati o seriamente danneggiati dall'Appaltatore dovranno essere consegnati in separata confezione.

Art. 28

Sostituzione biancheria personale degli ospiti danneggiata

1. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione del vestiario danneggiato o non riparabile per incuria o propria colpa con altro analogo avente le stesse caratteristiche estetiche e merceologiche. Si precisa che il capo non riparabile andrà comunque riconsegnato.

2. Inoltre, si considererà smarrito e dovrà essere sostituito, con le modalità dette in precedenza, qualsiasi capo di vestiario non consegnato nei termini ordinari, che non venga ritrovato e riconsegnato entro 15 giorni dalla segnalazione all'Appaltatore.

Art. 29

Gestione guardaroba e lavanderia interna dell'ASP Terre d'Argine

1. L'appaltatore, con proprio personale in servizio per almeno 38 ore settimanali per tutto l'anno, ha l'obbligo di gestire il guardaroba e la lavanderia interna della Casa Residenza "Tenente Marchi" sita in via Trento Trieste di Carpi.

2. La gestione, dovrà essere fatta utilizzando strumentazione e beni dell'ASP, ceduti in comodato gratuito o messi a disposizione, costituiti da:

- 1 Sistema stiro (vaporetta) industriale
- 1 essiccatore elettrico
- 3 lavatrici
- Carrelli porta abiti per la distribuzione
- Macchina da cucire
- Utenze idriche ed energetiche.

3. L'attività di lavanderia interna dell'operatrice/operatore consisterà nelle seguenti prestazioni:

- Ritiro dai Nuclei della Casa residenza degli indumenti sporchi degli anziani (chiusi in appositi sacchi)
 - Sanificazione degli indumenti differenziata per tipologia
 - Asciugatura e stenditura degli indumenti
 - Lavaggio sporadico di telerie di proprietà dell'Ente
 - Utilizzo dei detersivi forniti dall'Appaltatore
 - Manutenzione ordinaria della attrezzature cedute in comodato.
4. L'attività di guardaroba dell'operatrice/operatore consisterà nelle seguenti prestazioni:
- Stiro degli indumenti degli ospiti e della teleria di proprietà
 - Consegna degli abiti negli armadi degli ospiti
 - Etichettatura indumenti con attrezzatura messa a disposizione da parte dell'appaltatore
 - Attività di rammendo e cucito
 - Inventario indumenti all'ingresso dei nuovi ospiti
 - Ritiro biancheria piana e confezionata in lavanolo consegnata dopo il ricondizionamento
 - Monitoraggio delle quantità ricevute
 - Distribuzione della biancheria piana e confezionata secondo il fabbisogno giornaliero di ciascun Nucleo della Casa residenza

Parte III°

OBBLIGHI ,RESPONSABILITA', PENALI , PAGAMENTI

Art. 30 Corrispettivi

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.
2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio viene determinato applicando alle unità di misura delle singole prestazioni eseguite i prezzi unitari ribassati come da offerta presentata in sede di gara. Verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite.
3. La remunerazione del servizio è determinata:
 - a) a **prezzo unitario a lavaggio** per il nolo, ricondizionamento e movimentazione della biancheria piana di proprietà dell'Appaltatore;
 - b) a **prezzo unitario a lavaggio** per il ricondizionamento e movimentazione della biancheria piana di proprietà della Committenza;
 - c) a **prezzo per Kg.** relativamente al lavaggio della biancheria personale degli ospiti;
 - d) a **prezzo unitario a lavaggio** per il ricondizionamento e movimentazione dei materassi, dei guanciali ed altri effetti letterecchi di proprietà della Committenza;
 - e) a **canone mensile** per il nolo, ricondizionamento e movimentazione delle divise dei dipendenti in effettivo servizio. La fatturazione in tale ipotesi avverrà con addebito proporzionale al periodo di effettiva presenza in servizio, semprechè i giorni di utilizzo nel mese siano superiori a 15;
 - f) a **canone mensile** per la gestione del guardaroba interno dell'Asp Terre d'Argine.

Art. 31 Pagamenti

1. I pagamenti avverranno in rate mensili, verranno pagati i servizi effettivamente eseguiti nel mese precedente.
2. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la Stazione Appaltante non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.
3. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dall'accertamento della conformità delle prestazioni eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste negli ordinativi e negli altri documenti contrattuali; la suddetta procedura di accertamento dovrà comunque essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
4. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento

verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.

5. Il pagamento del saldo avverrà entro trenta giorni dall'emissione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

6. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione (*della verifica di conformità*), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

8. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

9. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

10. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, laddove applicabile, la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura; ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 32

Anticipazione del prezzo sul valore dell' appalto

1. Sul valore del contratto d' appalto viene calcolato l' importo d' anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all' appaltatore entro quindici giorni dall' effettivo inizio della prestazione.
2. L' erogazione dell' anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all' anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell' anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l' assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell' albo degli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del D.Lgs 385/1993. L' importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell' anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art.33

Ritenute fiscali operate ai dipendenti

1. L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

2. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

3. Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- a) le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- c) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- d) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

4. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 3 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art.34

Modifiche al contratto

1. La stazione appaltante, ai sensi dell' art.106, comma12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell' importo del contratto, può imporre all' appaltatore l' esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l' appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. I quantitativi stimati ed evidenziati negli allegati al presente capitolato, corrispondenti al presunto fabbisogno annuo sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l' Appaltatore dovrà somministrare i quantitativi

previsti con esclusivo riferimento a quelli che la Committenza chiederà, anche eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo stabilito dall'art. 106 comma 12 del Codice, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
E' pertanto rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del relativo rischio di impresa.

Art. 35 **Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Art. 36 **Nuove convenzioni Consip S.p.A. e Intercent-ER**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di risolvere in qualsiasi tempo il contratto qualora, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto al contratto già stipulato, l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, adeguandolo a quello delle suddette nuove convenzioni.

2. La stazione appaltante eserciterà il diritto di risoluzione solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 37 **Ordini di servizio**

1. Il RUP/direttore dell'esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto nel presente capitolato.

2. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni; gli ordini di servizio possono inoltre essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata e, in tal caso, l'avvenuta conoscenza si ha dalla data di consegna della PEC, sempre fatte salve eventuali contestazioni.

Art. 38 **Forza maggiore**

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Responsabile del Procedimento (direttore dell'esecuzione) entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, Responsabile del Procedimento (direttore dell'esecuzione) procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Responsabile del Procedimento (direttore dell'esecuzione);
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. Nei casi di sciopero che impediscano il regolare espletamento del servizio l'appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, di regola almeno 48 ore prima del verificarsi dell'evento.

Art. 39 **Contestazioni e riserve**

1. Il RUP / direttore dell'esecuzione comunica per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, all'appaltatore le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto; l'appaltatore deve presentare le sue osservazioni nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le contestazioni si intendono definitivamente accettate. Il RUP comunica all'appaltatore la decisione in ordine alla risoluzione delle contestazioni, l'appaltatore ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di formulare riserva.
2. Qualora l'appaltatore manifestasse l'esigenza di formulare contestazioni o riserve, queste devono essere formulate per iscritto, e comunicate alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro quindici giorni naturali consecutivi successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP / direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva formulata.
4. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono confermate per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, all'atto della trasmissione della fattura per il pagamento delle prestazioni immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. L'appaltatore, a pena di decadenza, all'atto della trasmissione della fattura per il pagamento delle, deve confermare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le riserve già formulate sino a quel momento per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 o la transazione di cui all'articolo 208 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Art. 40 **Subappalto**

1. Ai sensi dell' articolo 105 del Codice possono essere affidate in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
 - a) L' affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l' affidamento dell' appalto;
 - b) Il subappaltatore sia in possesso delle qualificazioni richieste;
 - c) all' atto dell' offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) l' appaltatore dimostri l' assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all' art.80.
2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

3. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun pagamento l'Appaltatore è tenuto:

- a) a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore;
- b) distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "prestazioni effettuate dal subappaltatore" .

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra stazione appaltante e subappaltatore.

II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura la Stazione Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero importo.

III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal RUP/Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal RUP/Direttore dell'esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Art.41

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP/Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

2. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

3. Il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo delegato, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP/Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

5. In caso di sospensione per i motivi previsti dall'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del codice, nulla è dovuto all'appaltatore.

6. In caso di sospensione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del codice, all'appaltatore è dovuto un risarcimento calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del D.M. 07/04/2018, n. 49.

Art. 42 Responsabilità

1. L'Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente capitolato.

2. L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la stazione appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

3. L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

4. La stazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'appaltatore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei alla stazione appaltante stessa.

5. L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.

La stazione appaltante rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Art.43 Garanzie

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne la Committenza da ogni eventuale richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima. L'appaltatore provvederà a proprie spese all'eventuale sostituzione dei beni della Committenza danneggiati durante l'esecuzione del servizio, previo benessere della Committenza; in difetto potrà provvedervi la Committenza stessa, addebitandone all'Aggiudicatario i relativi costi.

L'appaltatore è tenuto a stipulare o dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della **responsabilità civile per danni a terzi (RCT)** comprensivo della copertura assicurativa della **responsabilità civile verso prestatori d'opera** dipendenti e parasubordinati (**RCO**). L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- **Euro 2.000.000,00** per sinistro, con i limiti di
- **Euro 2.000.000,00** per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- **Euro 1.000.000,00** per danni a cose;

e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni minime della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

relativamente alla garanzia RCT:

- a) l'estensione del novero dei terzi a titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) l'estensione alla responsabilità civile dell'Aggiudicatario per danni ai capi oggetto di lavaggio/pulitura;
- c) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nella prestazione del servizio oggetto dell'appalto nonché l'estensione alla responsabilità civile personale dei suoi dipendenti e collaboratori;
- e) l'estensione alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Aggiudicatario - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;
- f) l'estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- g) l'estensione alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

relativamente alla garanzia RCO:

- h) l'estensione alle malattie professionali e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della Committenza nonché dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 44

Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a e dal qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell' art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal:
 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all' indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Codice disciplinare).
 - Codice di Comportamento dei dipendenti dell' ASP Terre d' Argine approvato con deliberazione del CdA n. 9/1 del 24.01.2014 (scaricabile dal sito di ASP Terre d' Argine all' indirizzo www.aspterredargine.it);
 - Codice di Comportamento dei dipendenti dell' ASP Giorgio Gasparini di Vignola

approvato con deliberazione del CdA n. 36 del 23.12.2014 (scaricabile dal sito di ASP G.Gasparini all' indirizzo www.aspvignola.mo.it);

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto

Art. 45

Inadempimenti e penali

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso,

- a) per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- b) in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente interessato a provvedere in altro modo: penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- c) nel caso di perdita della certificazione ISO 9000, per ogni giorno e per tutto il periodo di mancato rinnovo, qualora detta certificazione sia stata dichiarata in sede di gara: penale di €. 50;
- d) nel caso di rescissione unilaterale del contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo: penale pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale oltre all'addebito, a titolo di risarcimento danni, della maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta;
- e) nel caso in cui una tipologia di biancheria piana o confezionata, sottoposta a verifica ispettiva, non raggiunga il livello di accettazione concordato: penale di €. 50,00 per ogni tipologia il cui livello di accettazione sia al di sotto dello standard ammesso;
- f) per imperfette condizioni igieniche di capi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi: penale max. di Euro 200,00 per ogni contestazione;
- g) per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal Capitolato speciale e/o dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto: penale max di Euro 200,00 per ogni contestazione;
- h) nell'ipotesi in cui la giacenza media giornaliera dei capi di biancheria piana e tovagliato sia inferiore del 20% della dotazione stabilita ed offerta in sede di gara, e tale inadempienza sia riscontrabile in contraddittorio tra le parti in base alle note di presa in carico della biancheria: penale di €. 150,00;
- i) nell'ipotesi non sia riscontrata, anche a seguito controlli campionari, corrispondenza fra le quantità ed i pesi dei capi consegnati dopo il lavaggio ed i relativi documenti di consegna: penale di €. 200,00;
- l) carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto: penale di €. 250,00;
- m) mancato rispetto dei termini di consegna del vestiario degli ospiti e delle divise ai nuovi assunti od al personale a cui viene variata la tipologia o la taglia della divisa: penale di €. 200,00;
- n) inesatta indicazione della tara sul roller: penale di €. 100,00;
- o) in caso di azioni e comportamenti non corretti in generale da parte di operatori dell'Appaltatore, ed in particolare a danno della dignità personale degli anziani in assistenza: penale variabile da €. 100 ad €. 200 a seconda della gravità dell'azione;

Per altre eventuali tipologie di infrazioni al contratto, non rientranti nella casistica esplicitata in precedenza, si procederà in via analogica.

2. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale; nel caso superino tale limite si procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

3. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

4. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Nel caso in cui l'inadempienza sia sanabile o, comunque, comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

5. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

6. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art.46 Risoluzione

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- g) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- l) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- m) applicazione di penali per un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- n) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

o) per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella gestione del servizio;

2. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, gli Enti Committenti potranno provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 47 Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Codice la stazione appaltante può recedere dal contratto in

qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2: L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni a mezzo posta elettronica certificata.

3. Si precisa che:

a) i materiali utili sono quelli già accettati dal RUP/direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione del preavviso

b) il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Art. 48

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore è tenuto a comunicare, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG ed il CUP;

c) la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG ed il codice CUP.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è:

a) Istituzione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico:V0IOD4

b) Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine: UF81JP;

c) Azienda dei Servizi alla Persona Terre di Castelli - Giorgio Gasparini: UFYX84

Art. 49

Revisione prezzi

1. La revisione e adeguamento dei prezzi contrattuali può essere richiesta dalle parti qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, i soggetti contraenti possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile.

Art. 50
Sicurezza dei lavoratori

1. L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro dettate dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 nonché della altra normativa vigente in materia.
2. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. I rischi di interferenza sono esplicitati nell' allegato documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI).
4. Si procederà all'aggiornamento del DUVRI, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di necessità di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Art. 51
Prevenzione della diffusione del virus COVID-19

1. L'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, sia quelle nazionali e regionali che quelle adottate dai singoli committenti.
2. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 52
Divieto di cessione del contratto.

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. E' ammessa la sostituzione dell'appaltatore nei casi e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 106 del Codice.

Art. 53
Verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se formulate nei termini e nei modi prescritti dal presente capitolato.
2. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.
4. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'appaltatore, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del codice, e allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 103 del codice prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
5. E' facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Art. 54 **Foro competente**

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio ed indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 55 **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici ed a tutta la normativa applicabile vigente in materia.

Art. 56 **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 57 **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento per il contratto di propria competenza, è il Committente;
 - **Istituzione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**, con sede legale a Sassuolo (MO) in Via Adda n. 50/O, sede operativa in Formigine Via Mazzini n. 81, Codice Fiscale 93034060363, Partita IVA 03422870364, PEC istituzione@cert.distrettoceramico.mo.it;
 - **Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine**, con sede legale in Carpi (MO), via Trento e Trieste n. 22, Codice Fiscale 03169870361, Partita IVA 03169870361, PEC aspterredargine@pec.it;
 - **Azienda dei Servizi alla Persona Terre di Castelli - Giorgio Gasparini**, con sede legale in Vignola (MO), via Libertà n.823 , Codice Fiscale e Partita IVA 03099960365, PEC aspvignola@pec.it
- b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A, con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna Tel. 051/6338860 , e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it.
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Formigine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.